



# COMUNE DI TRAPPETO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA N. 66

DEL 31/12/2024

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana. Misure di contrasto per la prevenzione dei rischi derivanti dall'uso di articoli pirotecnici in occasione del Capodanno 2025.

## IL SINDACO

### **Premesso che:**

- è ormai consuetudine inveterata la celebrazione del Capodanno con l'accensione e lo sparo, nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio, di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici dei quali è comunque consentita la vendita nel rispetto del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123 con rubrica "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";
- l'uso degli stessi articoli pirotecnici potrebbe pregiudicare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica nonché essere causa di malessere psico-fisico degli animali per i quali il Comune, ai sensi dell'art. 3 DPR del 31.03.1979, è responsabile della relativa protezione sul suo territorio;

### **Ritenuto:**

- necessario garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la tutela degli animali ed in generale le condizioni di vivibilità del territorio, soprattutto in circostanze in cui questi sono esposti a maggiori rischi;
- indispensabile da un lato vietare il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma effettuata, all'interno del centro urbano della città, e ciò per ovvie ragioni finalizzate a scoraggiare qualsiasi forma di commercio abusivo nonché di vendita di materiale pirotecnico per il quale il commercio e l'uso risultino assolutamente vietati e, comunque, in contrasto con le disposizioni sancite dal D. Lgs. n.123/2015 e ss.mm.ii., e, dall'altro, l'utilizzo, mediante accensione e sparo, dei predetti articoli pirotecnici, per ragionevoli esigenze di sicurezza urbana e di incolumità pubblica.

### **Visti:**

- l'art. 6 comma 2 della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi d'artificio di talune categorie di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che le finalità di tutela della sicurezza pubblica, consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;
- l'art. 5 del D.Lgs. 29/07/2015 n° 123, recante "Attuazione delle direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costruttivi degli articoli pirotecnici disponendo che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;
- la Legge 18/04/2017 n° 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possono verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o, che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- l'art. 54, commi 4 e 4-bis, del D. Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., in materia di attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, ed in particolare di competenza all'adozione di provvedimenti contingibili

ed urgenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- che anche gli anni scorsi, con apposite circolari, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, ha diramato precise indicazioni finalizzate anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi o incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di uso comune, in occasione delle Festività di fine anno;
- la Legge n.281/1991 recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e ss.mm.ii.;
- il T.U.L.P.S., Titolo II, Capo V e ss.mm.ii.;
- la Legge n.689/1981 e ss.mm.ii.;
- l'art. 57 T.U.L.P.S., R.D. 18/06/1931 n° 773, nonché art. 101 del regolamento di T.U.L.P.S.;
- l'art. 703 e 650 del Codice Penale;
- la legge n° 125/2008 e Legge n° 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;
- La Circolare del Ministero dell'Interno Ufficio IV Polizia Amministrativa e di sicurezza-Area 2<sup>a</sup> (armi ed esplosivi) prot. n° 0040550 del 05/12/2024 e successiva prot. n° 0041479 del 12/12/2024, relative alla vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici, nonché alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia.

**Considerato** che sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose nonché al patrimonio comunale;

**Rilevato** che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P. nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. N° 773 del 18/06/1931;

**Ritenuto**, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS, che comunque sono vigenti ed applicabili al netto dei provvedimenti contigibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dell'integrità fisica delle persone nonché al patrimonio comunale, che con il presente provvedimento si intendono garantire nel corso delle giornate più volte innanzi citate:

## **ORDINA**

a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, dal 31 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 nei luoghi pubblici e/o privati:

- 1) Il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, e in generale artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi ascrivibili alle categorie F3 e F4, di cui all'art. 3 del D.Lgs n° 123 del 29/07/2015, e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto semplice o in combinazione con altri tipi di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, e loro batterie e combinazioni ecc...) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, escluso i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, punto 5, lett. A), numero 1), lettera a), Punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
- 2) il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'Art. 57 del TULPS;
- 3) il divieto di condurre in qualsiasi momento animali d'affezione in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

Il superiore divieto non trova applicazione in occasione di spettacoli pirotecnici eseguiti da professionisti autorizzati di cui all'art. 4 del D.Lgs. N° 123 del 29/07/2015.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. N° 267/2000, di importo compreso da € 500,00 ad € 5.000,00. Qualora la stessa vio-

lazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 c,1 del D.L. N° 14 del 20/02/2017, convertito , con modificazioni, dalla Legge n° 48 del 18/04/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24/11/1989 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5°, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/81.

Dare atto che ai sensi dell'art. 703 del C.P. "Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi pirotecnici, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a €. 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino ad un mese", prescrizioni confermate nell'ambito del TULPS.

## **DISPONE**

1. che copia della presente ordinanza sia trasmessa preventivamente alla Prefettura U.T.G. di Palermo per quanto di competenza;
2. che, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Trappeto all'indirizzo [www.comune.trappeto.pa.it](http://www.comune.trappeto.pa.it) e sia opportunamente divulgata con adeguate azioni informative da effettuarsi attraverso le diverse emittenti radio-televisive locali;
3. che copia della presente sarà trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Trappeto, alla Capitaneria di Porto di Terrasini e al Commissario della Polizia di Stato di Partinico sul rispetto della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

## **RACCOMANDA**

- di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non espressamente loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;
- di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rinvenuti in qualsiasi luogo pubblico e/o area privata ad uso pubblico.

**Trappeto li 31/12/2024**

**IL SINDACO  
SANTO COSENTINO**

